

Statuto

Titolo I - Art. 6 (Forme di garanzia a tutela dell'utente)

Tutti gli iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale per territorio, del sito web dell'ente.

Chiunque svolga la professione di cui al presente Statuto contraddistingue la propria attività, in ogni documento scritto e rapporto scritto con il cliente, con l'espreso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

La S.I.Me.F. istituisce presso le sedi delle macroregioni, e ne riporta pubblicità sul proprio sito web, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la S.I.Me.F. può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a)** alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b)** ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c)** agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d)** alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art.8;
- e)** all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f)** all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Detta attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.